

## CONGEDO COVID-19 E BONUS BABY-SITTING A TUTELA DEI GENITORI.

Con il Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia”), tra le misure a sostegno economico per le famiglie di soggetti con disabilità grave, il Governo ha previsto, oltre all’ampliamento dei permessi, anche l’incremento del congedo parentale e la possibilità di fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting.

Tra le frasi più belle di una rivoluzionaria pittrice, vogliamo condividere con Voi la seguente: “*Niente è assoluto. Tutto cambia, tutto si muove, tutto ruota, tutto vola via e scompare*” (Frida Kahlo).

Certamente non è facile il periodo storico che stiamo vivendo ma dobbiamo avere fiducia nel futuro, certamente migliore.

Per il presente è possibile, se lo si desidera, usufruire delle tutele che il nostro Governo ci offre.

Nell’ultimo nostro contributo (“*Coronavirus e Legge 104: 12 giorni di permesso in più per i mesi di marzo e aprile 2020*” del 23 marzo 2020) abbiamo illustrato le modifiche apportate all’istituto dei permessi retribuiti ex Legge 104/1992 in costanza dell’emergenza sanitaria.

In aggiunta a ciò, il nostro Governo, con il Decreto Cura Italia (Decreto del 17/03/2020), sempre a fronte dell’emergenza COVID-19, ha introdotto uno **specifico congedo** (denominato anche “**congedo COVID-19**”) in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

In particolare, in questa sede, vogliamo concentrarci sulla menzionata fattispecie con riguardo ai familiari di disabili gravi.

In tale cornice, possiamo così riassumere le principali caratteristiche:

- la misura *de qua* è rivolta ai genitori (anche affidatari) di figli con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’articolo 4, comma I, della Legge 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- non sono previsti limiti di età per i figli dei genitori tutelati<sup>1</sup>;
- la misura decorre dal 5 marzo 2020 e sino al termine della sospensione delle attività didattiche (ad oggi ufficialmente fissata al prossimo 3 aprile);
- la sua durata non deve essere superiore a 15 giorni, da intendersi quale periodo continuativo (15 giorni di seguito) o frazionato (ad esempio un primo periodo di 5 giorni, poi si rientra al lavoro e poi si va di nuovo in congedo);
- a tale congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione;
- i giorni di congedo sono coperti da contribuzione figurativa;

---

<sup>1</sup> A titolo di completezza, il congedo in parola è fruibile anche dai genitori di figli senza disabilità grave di età non superiore ai 12 anni e di età compresa tra i 12 e i 16 anni (sebbene, in tal caso, cambino le condizioni economiche). L’età cui far riferimento è quella alla data del 05.03.20.

- può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, sempre entro il limite massimo di 15 giorni;
- il congedo non è fruibile se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;

**- i giorni di congedo sono concessi in aggiunta ai premessi previsti dalla Legge 104/92, come estesi (12 giorni in più nei mesi di marzo e aprile) dal medesimo Decreto Cura Italia.**

Con **nota n. 1281 del 20/03/2020**, l'Inps ha fornito le modalità operative per accedere al congedo.

In particolare, per quello che qui ci interessa, con riguardo ai lavoratori dipendenti del settore privato, si precisa che:

- i genitori (di figli con disabilità grave) che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità;
- i genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
- i genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di disabilità grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.

Quanto ai dipendenti del settore pubblico, le modalità di fruizione del presente congedo e le relative indennità sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro (non devono presentare domande all'INPS).

Ne possono fare richiesta anche i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, che siano genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.

Richiedenti, infine, possono altresì essere i lavoratori autonomi iscritti all'INPS: in tal caso, l'indennità è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

\*

In alternativa (e non cumulabile ad esso) al congedo COVID-19, l'art. 23 del Decreto Cura Italia ha previsto per l'anno 2020 la possibilità di usufruire di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting**.

Per quello che ci interessa in tale contributo, tale bonus è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità grave, senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale ed è erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi iscritti e non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali); fino a un massimo di 1000 euro a famiglia, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (appartengono alle seguenti categorie: medici, infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Il bonus non è fruibile se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito.

È possibile cumulare il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).

Per chi fosse interessato, per maggiori dettagli, si rimanda alla recentissima **circolare INPS n. 44 del 24/03/2020**.

Sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico, l'INPS comunicherà l'accoglimento dell'istanza fino all'esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.

\*

A Vostra disposizione, porgiamo a tutti Voi un caro saluto.

Gallarate, 26/03/2020

avv. Valeria Dellavedova

avv. Francesca Tagliarini